

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

• La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9.

*Nota all'articolo 9*

• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicata nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..

### 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica.*

## LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

**promulga**

la seguente legge regionale

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

**(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

- a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
- b) degli habitat;
- c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

- a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
- b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
- c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);
- d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 548

Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita

la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.

4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.

5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

#### **Articolo 5**

##### **(Piani di gestione)**

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente

alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.

4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.

5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

#### **Articolo 6**

##### **(Valutazione di incidenza)**

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi

9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 550

d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

#### **Articolo 10**

##### **(Gestori dei siti Natura 2000)**

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

#### **Articolo 11**

##### **(Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000)**

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
- b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;
- c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;
- d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
- e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;
- f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
- g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;
- h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

## **Articolo 12**

### **(Poteri sostitutivi)**

1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

## **Articolo 13**

### **(Monitoraggio)**

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni,

sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 I 15.7.2009 - pag. 551

2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

## **Articolo 14**

### **(Osservatorio regionale della biodiversità)**

1. E' istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare,

all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.

3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:

- a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
- b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;

c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.

4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.

### **TITOLO III**

### **TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA**

#### **Articolo 15**

**(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9**

**(Norme per la protezione della flora spontanea))**

1. Gli allegati A, B e C della l.r. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 16**

**(Tutela della fauna)**

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione;

b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 552

c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione, il trasporto e il commercio.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.

3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione

e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.

6. E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.

#### **Articolo 17**

**(Prelievi)**

1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.

3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato

secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.

5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (*Bufo Bufo*) per motivi didattici.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 18 (Sanzioni)**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 I 15.7.2009 - pag. 553

c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.

4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).

5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

##### **Articolo 19 (Vigilanza e sorveglianza)**

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

##### **Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato,

d'intesa con l'ente gestore.

5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.

6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.

7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 554

"VAS" sono aggiunte le seguenti "e di Valutazione di incidenza".

9. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità".

10. Nell'allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.

11. Nell'articolo 3 della l.r. 9/1984 le parole: "tabella C" sono sostituite con le seguenti: "tabella B".

12. L'articolo 13 della l.r. 9/1984 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 13**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;

b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.”.

13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

“C) Misure minime

Cheppia cm. 40

*Alosa fallax nilotica*

Trota europea (Fario)

*Salmo trutta trutta*

cm. 20

Trota macrostigma

*Salmo trutta macrostigma*

compresi gli ibridi

Trota marmorata

*Salmo trutta marmoratus*

compresi gli ibridi

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità

di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 I 15.7.2009 - pag. 555

Trota iridea (compresi ibridi) cm. 20

*Oncorhynchus mykiss*

Salmerino di torrente (compresi ibridi)

cm. 22

*Salvelinus fontinalis*

Temolo cm. 30

*Thymallus thymallus*

Carpa erbivora o Amur cm. 35

*Ctenopharyngodon idella*

Carpa argentata (Temolo russo) cm. 35

*Hipophthalmichthys nobilis*

Carpa testagrossa cm. 35

*Hipophthalmichthys molitrix*

Vairone cm. 12

*Leuciscus souffia muticellus*

Mugilidi e cefali cm. 20

Generi *Mugil*, *Chelon*, *Liza*

Luccio cm. 50

*Exocoetis lucius*

Cavedano cm. 20

*Leuciscus cephalus*

Tinca cm. 20

*Tinca tinca*

Barbo cm. 30

*Barbus plebejus*

Barbo canino

*Barbus meridionalis*

cm. 20

Persico reale cm. 20

*Perca fluviatilis*

Persico trota cm. 25

*Micropterus salmoides*

Anguilla cm. 40

*Anguilla anguilla*

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 556

Carpa (tutte le forme e varietà) cm. 35

*Cyprinus carpio*

Rovella

*Rutilus rubilio*

tutela integrale

Lasca cm. 15

*Chondrostoma genei*

Gobione

*Gobio gobio*

cm. 12

Triotto

*Rutilus erythrophthalmus*

cm. 12

Scardola

*Scardinius scardata*

cm. 20

Tutte le altre specie cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.”.

14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla l.r. 21/2004 dopo le parole: “Persico trota 15 aprile 15 giugno”, sono inserite le seguenti :

“Lasca

*Chondrostoma genei* 15 aprile 30 giugno

Cobite

*Cobitis tenia bilineata* 1 aprile 31 luglio

Barbo

*Barbus plebejus* 1 aprile 30 giugno

Barbo canino

*Barbus meridionalis* 1 aprile 30 giugno

Gobione

*Gobio gobio* 15 aprile 15 giugno

Triotto

*Rutilus erythrophthalmus* 1 maggio 30 giugno

Scardola

*Scardinius scardata* 1 maggio 15 luglio”.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 I 15.7.2009 - pag. 557

15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie

ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.

16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

#### **Articolo 21**

##### **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della l.r. 9/1984. E' altresì soppressa la tabella C della l.r. 9/1984.

2. E' abrogata la l.r. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 22**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV “Ambiente” all'U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 558

ALLEGATO A (Articolo 15)

## Specie vegetali<sup>1</sup>

Nome scientifico Nome italiano

*Alkanna tinctoria* Tausch Arganetta azzurra  
*Allium acutiflorum* Loisel. Aglio occidentale  
*Allium narcissiflorum* Vill. Aglio piemontese  
*Allium pendulinum* Ten. Aglio pendulo  
*Allium suaveolens* Jacq. Aglio odoroso  
*Anagallis tenella* (L.) L. Centonchio palustre  
*Anagyris foetida* L. Legno-puzzo  
*Aquilegia species* Aquilegia  
*Arenaria bertolonii* Fiori Arenaria di Bertoloni  
*Armeria seticeps* Rchb. Spillone pedunculato  
*Artemisia arborescens* L. Assenzio arbustivo  
*Asplenium petrarchae* (Guérin) DC. Asplenio di Petrarca  
*Aster alpinus* L. Astro alpino  
*Baldellia ranunculoides* (L.) Parl. Mestolaccia ranunculoide  
*Ballota frutescens* (L.) Woods Cimiciotta spinosa  
*Campanula isophylla* Moretti Campanula del Finalese  
*Charybdis maritima* (L.) Speta Scilla marittima  
*Centaurea veneris* (Sommier) Beguinot Fiordaliso di Porto Venere  
*Convolvulus sabatius* Viv. Convolvolo savonese  
*Cyclamen species* Ciclamino  
*Digitalis grandiflora* Mill. Digitale gialla grande  
*Digitalis purpurea* L. Digitale rossa  
*Dictamnus albus* L. Dittamo  
*Drosera rotundifolia* L. Rosolida  
*Epipactis palustris* (L.) Crantz Elleborina palustre  
*Eryngium spinalba* Vill. Regina delle Alpi  
*Eryngium maritimum* L. Calcatreppola marina  
*Fritillaria species* Fritillaria  
*Globularia incanescens* Viv. Vedovella delle Apuane  
*Goodyera repens* (L.) R. Br. Goodiera  
*Herminium monorchis* (L.) R. Br. Orchidea a bulbo  
*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.  
Licopodio abietino  
*Hydrocharis morsus-ranae* L. Morso di rana  
*Isoetes duriei* Bory Isoete di Durieu  
*Juniperus phoenicea* L. Ginepro fenicio  
*Juniperus thurifera* L. Ginepro turifero  
*Knautia mollis* Jord. Ambretta delle Alpi Marittime  
*Lathraea clandestina* L. Latrea clandestina  
<sup>1</sup>  
L'allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.  
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 | 15.7.2009 - pag. 559  
*Lavatera maritima* Gouan Malvone delle rupi  
*Leontopodium alpinum* Cass. Stella alpina  
*Leucobryum glaucum* (Hedw.) Aengstr. Leucobryum  
*Leuzea conifera* (L.) DC. Fiordaliso ovoide  
*Lilium species* Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni  
*Limonium avei* (De Not.) Brullo et Erben Statice di De Notaris  
*Limonium cordatum* (L.) Miller Statice cordato

*Linum austriacum* L. subsp. *collinum* (Boiss.)  
 Nyman  
 Lino collinare  
*Lotus creticus* L. Ginestrino delle spiagge  
*Lotus cytisoides* L. Ginestrino delle scogliere  
*Lycopodiella inundata* (L.) Holub Licopodio inondato  
*Lycopodium species* Licopodio  
*Medicago marina* L. Erba medica marina  
*Menyanthes trifoliata* L. Trifoglio fibrino  
*Moehringia lebrunii* Merxm. Moehringia di Lebrun  
*Moehringia sedoides* (Pers.) Loisel. Moehringia a foglie di Sedum  
*Nigritella species* Nigritella  
*Onosma fastigiata* (Br.-Bl.) Lacaita Viperina ligure  
*Ophrys species* Ofride  
*Ophioglossum* sp. Ofioglossso  
*Oxytropis helvetica* Scheele Astragalo di Gaudin  
*Paeonia species* Peonia  
*Pancreatum maritimum* L. Giglio delle spiagge  
*Phyteuma cordatum* Balbis Raponzolo di Balbis  
*Pinguicula species* Pinguicola, Erba unta  
*Primula marginata* Curtis Primula impolverata  
*Pteris cretica* L. Pteride di Creta  
*Pulsatilla species* Pulsatilla, Anemone alpino  
*Romulea* sp. Zafferanino  
*Sagittaria sagittifolia* L. Sagittaria comune  
*Silene badaroi* Breistr. Silene di Badarò  
*Soldanella alpina* L. Soldanella  
*Sphagnum species* Sfagno  
*Teucrium lucidum* L. Camedrio lucido  
*Thymelaea dioica* (Gouan) All. Timelea ligure  
*Thymelaea hirsuta* L. Endl. Timelea barbosa  
*Tulipa species* Tulipano selvatico  
*Viola biflora* L. Viola gialla  
*Viola jordani* Hanry Viola di Jordan  
*Viola valderia* All. Viola di Valdieri  
*Woodsia alpina* (Bolton) Gray Felcetta alpina  
*Jovibarba allionii* (Jordan et Fourr) D.A. Webb Semprevivo giallo di Allioni  
*Saxifraga caesia* L. Sassifraga verdeazzurra  
*Saxifraga callosa* Sm. Sassifraga meridionale  
*Saxifraga oppositifolia* L. Sassifraga a foglie opposte  
*Saxifraga cochlearis* Reichenb. Sassifraga a foglie di cucchiaino  
*Sempervivum arachnoideum* L. Semprevivo ragnateloso  
*Sempervivum calcareum* Jordan Semprevivo calcareo  
*Sempervivum tectorum* L. Semprevivo maggiore  
 BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 560  
 ALLEGATO B (Articolo 15)  
 Specie vegetali  
 Nome scientifico Nome italiano  
*Alchemilla transiens* (Buser) Buser Alchemilla  
*Alyssum bertolonii* Desv. Alisso di Bertoloni  
*Aphyllanthes monspeliensis* L. Afillante  
*Arnica montana* L. Arnica  
*Asplenium fontanum* (L.) Bernh. Asplenio delle fonti  
*Asplenium cuneifolium* Viv Asplenio delle serpentiniti  
*Bupleurum petraeum* L. Bupleuro delle rocce

*Cardamine chelidonia* L. Billeri celidonia  
*Cardamine plumieri* Vill. Billeri di Plumier  
*Carduus carduelis* (L.) Gren. Cardo frizzolato  
*Carex ferruginea* Scop. subsp. *macrostachys*  
(Bertol.) Arcang.  
Carice delle Apuane  
*Carex fimbriata* Schkuhr Carice sfrangiata  
*Cheilanthes maderensis* Lowe Felcetta di Madera  
*Cheilanthes tinaei* Tod. Felcetta di Tineo  
*Cephalaria alpina* (L.) Roem. & Schult. Vedovina alpina  
*Cerastium utriense* G. Barberis Peverina di Voltri  
*Cirsium morisianum* Rchb. Cardo di Moris  
*Cirsium tuberosum* (L.) All. Cardo tuberoso  
*Cladium mariscus* (L.) Pohl Falasco  
*Convallaria majalis* L. Mughetto  
*Convolvulus siculus* L. Convolvolo siculo  
*Crepis albida* Vill. Radicchiella iberica  
*Crepis nicaeensis* Balb. Radicchiella di Nizza  
*Crocus ligusticus* Mariotti Zafferano ligure  
*Crocus versicolor* Ker Gawl. Zafferano della Riviera  
*Dactylorhiza* species Orchidea selvatica  
*Daphne* species Dafne  
*Dianthus furcatus* Balb. Garofano forcato  
*Dryopteris oreades* Fomin Felce abbreviata  
*Echinops ritro* L. Cardo pallottola  
*Erica cinerea* L. Erica cinerea  
*Erigeron gaudinii* Brügger Cèspica di Gaudin  
*Eriophorum* species Pennacchi  
*Erythronium dens-canis* L. Dente di cane  
*Euphorbia biumbellata* Poir. Euforbia a doppia ombrella  
*Euphorbia hyberna* L. subsp. *canuti* (Parl.)  
Tutin  
Euforbia irlandese di Canut  
*Euphorbia hyberna* L. subsp. *insularis* (Boiss.)  
Briq.  
Euforbia irlandese delle isole  
*Euphorbia segetalis* L. Euforbia delle messi  
*Euphorbia serrata* L. Euforbia dentata  
*Euphorbia terracina* L. Euforbia di Terracina  
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 | 15.7.2009 - pag. 561  
*Euphorbia valliniana* Belli Euforbia di Vallino  
*Fuirena pubescens* (Poir.) Kunth Lisca pubescente  
*Galantus nivalis* L. Bucaneve  
*Galium obliquum* Vill. Caglio obliquo  
*Galium scabrum* L. Caglio ellittico  
*Genista hispanica* L. Ginestra ispanica  
*Genista salzmanni* D.C. (incl. *G. desoleana*  
Valsecchi)  
Ginestra di Salzmann  
*Gentiana* species Genziana  
*Gentianella* species Genzianella  
*Globularia alypum* L. Vedovella cespugliosa

*Globularia repens* Lam. Vedovella minore  
*Halimium halimifolium* (L.) Willk. Cisto giallo  
*Helianthemum lunulatum* (All.) DC. Eliantemo ligure  
*Hyacinthoides italica* (L.) Rothm Scilla italica  
*Hyssopus officinalis* L. Issopo  
*Iberis sempervirens* L. Iberide sempreverde  
*Ilex aquifolium* L. Agrifoglio  
*Iris species* Giaggiolo selvatico  
*Juncus filiformis* L. Giunco filiforme  
*Juncus fontanesii* J. Gay Giunco di Desfontaines  
*Juncus trifidus* L. Giunco trifido  
*Juniperus communis* L. Ginepro  
*Juniperus oxycedrus* L. Ginepro rosso  
*Kundmannia sicula* (L.) DC. Kundmannia  
*Lamium orvala* L. Falsa ortica maggiore  
*Lavatera arborea* L. Lavatera maggiore  
*Leucanthemum coronopifolium* Vill.  
*ceratophylloides* (All.) Vogt et Greuter  
 Margherita laciniata  
*Leucanthemum subglaucum* De Laramb. Margherita ottoploide  
*Leucanthemum virgatum* (Desr.) Clos Margherita discoidea  
*Leucojum vernum* L. Campanelle  
*Linaria angustissima* (Loisel.) Borbás Linaiola italica  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliot Porracchia dei fossi  
*Luzula spicata* (L.) DC. *mutabilis* Chrtek et  
 Kri!a  
 Erba lucciola pendula  
*Lycopodium annotinum* L. Licopodio annotino  
*Lythrum junceum* Banks et Sol. Salcerella meridionale  
*Medicago disciformis* DC. Erba medica disciforme  
*Micromeria marginata* (Sm.) Chater Issopo delle Alpi Marittime  
*Minuartia capillacea* (All.) Graebn. Minuartia capillare  
*Minuartia rupestris* (Scop.) Schinz et Thell. Minuartia rupestre  
*Moricandia arvensis* (L.) DC. Moricandia comune  
*Narcissus species* Narciso  
*Oenothera marinellae* Soldano Enotera di Marinella  
*Onosma helvetica* Boiss. em. Teppner Viperina svizzera  
*Orchis species sensu latissimo* (incluse  
*Anacamptis, Traunsteinera*)  
 Orchidea selvatica  
 BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 562  
*Orobanche bartlingii* Griseb. = *O. alsatica*  
 Kirschl.  
 Succiamela della cervaria  
*Pedicularis species* Pedicolare  
*Periploca graeca* L. Periploca  
*Plantago atrata* Hoppe subsp. *fuscescens*  
 (Jord.) Pilg.  
 Piantaggine rossastra  
*Polygonum robertii* Loisel. Poligono di Robert  
*Potentilla detommasii* Ten. Cinquefoglia di De Tommasi  
*Potentilla saxifraga* Ardoino ex De Not. Cinquefoglia sassifraga

*Prunella hyssopifolia* L. Prunella a foglie strette  
*Quercus suber* L. Quercia da sughero  
*Ranunculus flammula* L. Ranucolo delle passere  
*Ranunculus gramineus* L. Ranuncolo gramineo  
*Ranunculus reptans* L. Ranuncolo reptante  
*Rhynchospora alba* (L.) Vahl Rincospora chiara  
*Rhaponticum heheleniifolium* Gren. et Godr.  
*bicknellii* (Briq.) Greuter  
 Fiordaliso rapontico  
*Ruscus aculeatus* L. Pungitopo  
*Ruscus hypoglossum* L. Pungitopo maggiore  
*Santolina ligustica* Arrigoni Crespolina ligure  
*Scilla bifolia* L. Scilla bifolia  
*Sedum fragrans* t Hart Semprevivo odoroso  
*Sedum monregalense* Balb. Semprevivo di Mondovì  
*Serapias species* Serapide  
*Sesleria uliginosa* Opiz Sesleria delle paludi  
*Silene campanula* Pers. Silene campanula  
*Silene niceensis* All. Silene di Nizza  
*Sorbus chamaemespilus* (L.) Crantz Sorbo alpino  
*Stipa juncea* L. Lino delle fate giunchiforme  
*Taxus baccata* L. Tasso  
*Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. Teesdalia a stelo nudo  
*Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm. Tricoforo cespuglioso  
*Triglochin palustre* L. Giuncastrello alpino  
*Trollius europaeus* L. Botton d'oro  
*Utricularia species* Erba vescica  
*Veronica allionii* Vill. Veronica di Allioni  
*Vicia benghalensis* L. Veccia rosso-nera  
*Viola bertolonii* Pio emend. Merxm. et W.  
 Lippert  
 Viola di Bertoloni  
*Viola calcarata* L. subsp. *cavillieri* (W.Becker)  
 Merxm. et W.Lippert  
 Viola di Cavillier  
*Viola palustris* L. Viola delle paludi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 | 15.7.2009 - pag. 563

ALLEGATO C (Articolo 16)

Specie animali

Nome scientifico Nome italiano

*Muscardinus avellanarius* Moscardino

*Mustela putorius* Puzzola

*Rana ridibunda* Rana verde maggiore

*Corallium rubrum* Corallo rosso

*Coronella girondica* Colubro di Riccioli

*Natrix maura* Biscia viperina

*Natrix natrix* Biscia d'acqua

*Malpolon monspessulanus* Colubro lacertino

*Chalcides striatus* Gongilo

*Chalcides chalcides* Luscengola

*Anguis fragilis* Orbettino

*Timon lepidus* Lucertola ocellata

*Hemidactylus turcicus* Geco verrucoso  
*Tarentola mauritanica* Geco comune  
*Rana esculenta* Rana verde minore  
*Rana temporaria* Rana temporaria  
*Pelodytes punctatus* Pelodite puntaggiato  
*Bufo bufo* Rospo comune  
*Triturus alpestris* Tritone alpestre  
*Triturus vulgaris* Tritone punteggiato  
*Salamandra salamandra* Salamandra pezzata  
*Helix pomatia* Chiocciola delle vigne  
*Unio elongatulus* Cozza di fiume  
*Unio mancus* Cozza d'acqua dolce  
*Onychogomphus uncatulus* Libellula  
*Maculinea rebeli* Farfalla  
*Potamon fluviatile* Granchio di fiume  
*Salaria fluviatilis* Cagnetta  
*Phoxinus phoxinus* Sanguinerola  
*Gasterosteus aculeatus* Spinarello  
*Lanius senator* (Linnaeus, 1758) Averla capirossa  
*Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758) Averla maggiore  
*Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) Codirossone  
*Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo  
*Hirundo daurica* (Linnaeus, 1771) Rondine rossiccia  
*Picoides minor* (Linnaeus, 1758) Picchio rosso minore  
*Apus pallidus* (Shelley, 1870) Rondone pallido  
*Lepus timidus* Lepre bianca  
*Martes martes* Martora

*Helix aspersa* Chiocciola

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 564

*Elaphe scalaris* Colubro bilineato

*Jynx torquilla* Torcicollo

*Otus scopus* Assiolo

*Tyto alba* Barbagianni

*Sylvia hortensis* Bigia grossa

*Oenanthe hispanica* Monachella

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 I 15.7.2009 - pag. 565

ALLEGATO D (Articolo 17)

Pesci

Nome scientifico Nome italiano

*Alosa fallax nilotica* Cheppia

*Salmo macrostigma* Trota macrostigma

*Salmo marmoratus* Trota marmorata

*Barbus plebejus* Barbo

*Barbus meridionalis* Barbo canino

*Chondrostoma genei* Lasca

*Leuciscus souffia muticellus* Vairone

*Cobitis tenia bilineata* Cobite

*Rutilus rubilio* Rovella

*Thymallus thymallus* Temolo

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 566

ALLEGATO E (Articolo 20)

INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE

NATURA 2000

Siti di Importanza Comunitaria

CODICE SIC NOME SIC ENTE GESTORE

IT1313712 CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC

CORNIA

ENTE PARCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1314609 M. MONEGA – M. PREARBA ENTE PARCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1314610 M. SACCARELLO – M. FRONTE' ENTE PARCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1314611 M. GERBONTE E N T E P A RCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1314723 CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU

VENTU

PROVINCIA IMPERIA

IT1315313 GOUTA – TESTA D'ALPE – VALLE

BARBAIRA

ENTE PARCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1315407 M. CEPPPO E N T E PARCO DELLE ALPI

LIGURI

IT1315408 LECCETA DI LANGAN P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315421 M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA E N T E P A R C O D E L L E ALPI

LIGURI

IT1315503 M. CARPASINA P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315504 BOSCO DI REZZO E N T E P A R C O DELLE ALPI

LIGURI

IT1315602 PIZZO DI EVIGNO REGIONE LIGURIA

IT1315714 M. ABELLIO P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315715 CASTEL D APPIO PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315716 ROVERINO P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315717 M. GRAMMONDO – TORRENTE

BEVERA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315719 TORRENTE NERVIA P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315720 FIUME ROIA PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315805 BASSA VALLE ARMEA P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315806 M. NERO – M. BIGNONE P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1315922 POMPEIANA P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1316001 CAPO BERTA P R O V I N C I A DI IMPERIA

IT1316118 CAPO MORTOLA U N I V E R S I T A' GENOVA

IT1320425 PIANA CRIXIA C O M U N E DI PIANA CRIXIA

IT1321205 ROCCHETTA CAIRO PROVINCIA DI SAVONA

IT1321313 FORESTA DELLA DEIVA –

TORRENTE ERRO

ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1322122 CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI P R O V I N C I A DI SAVONA

IT1322216 RONCO DI MAGLIO P R O V I N C I A DI SAVONA

IT1322217 BRIC TANA – BRIC MONGARDA C O M U N E DI M I L L E S I M O

IT1322219 TENUTA QUASSOLO PROVINCIA DI SAVONA

IT1322223 CAVE FERECCHI P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA PROVINCIA DI SAVONA  
IT1322326 FORESTA CADIBONA PROVINCIA DI SAVONA  
IT1323014 M. SPINARDA – RIO NERO P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1323021 BRIC ZERBI P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1323112 M. CARMO – M. SETTEPANI P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1323115 LAGO DI OSIGLIA P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1323201 FINALESE – CAPO NOLI P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1323202 ISOLA BERGEGGI – PUNTA  
PREDANI  
COMUNE DI BERGEGGI  
IT1323203 ROCCA DEI CORVI – MAO –  
MORTOU  
PROVINCIA DI SAVONA  
IT1323920 M. GALERO P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1324007 M. CIAZZE SECCHIE P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1324011 M. RAVINET – ROCCA BARBENA P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1324818 CASTEL ERMO – PESO GRANDE REGIONE LIGURIA  
IT1324896 LERRONE- VALLONI PROVINCIA DI SAVONA  
IT1324908 ISOLA GALLINARA COMUNE DI ALBENGA  
IT1324909 TORRENTE ARROSCIA E CENTA P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1324910 M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO  
TORSERO  
PROVINCIA DI SAVONA  
IT1325624 CAPO MELE P R O V I N C I A DI SAVONA  
IT1330213 CONGLOMERATO DI VOBBIA E N T E P A R C O A N T O L A  
IT1330223 RIO DI VALLENZONA ENTE PARCO ANTOLA  
IT1330620 PIAN DELLA BADIA ENTE PARCO BEIGUA  
IT1330905 PARCO DELL'ANTOLA ENTE PARCO ANTOLA  
IT1330925 RIO PENTEMINA E N T E P A R C O A N T O L A  
IT1331012 L. MARCOTTO – ROCCABRUNA –  
GIFARCO – L. d. NAVE  
PROVINCIA DI GENOVA  
IT1331019 L. BRUGNETO E N T E P A R C O A N T O L A  
IT1331104 PARCO DELL'AVETO ENTE PARCO AVETO  
IT1331402 BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA –  
PAVAGLIONE  
ENTE PARCO DEL BEIGUA  
IT1331501 PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO –  
P. MARTIN  
ENTE PARCO DEL BEIGUA  
IT1331606 TORRE QUEZZI PROVINCIA DI GENOVA  
IT1331615 M. GAZZO P R O V I N C I A DI GENOVA  
IT1331718 M. FASCE PROVINCIA DI GENOVA  
IT1331721 VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO –  
ALPESISA  
PROVINCIA DI GENOVA  
IT1331810 M. RAMACETO E N T E P A R C O A V E T O  
IT1331811 M. CAUCASO P R O V I N C I A DI GENOVA  
IT1331909 M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so  
CHIAPPARINO – M. BOSSEA

ENTE PARCO AVETO  
IT1332603 PARCO DI PORTOFINO E NTE PARCO PORTOFINO  
IT1332614 PINETA – LECCETA DI CHIAVARI E N T E P A R C O P O R T O F I N O  
IT1332622 RIO TUIA – MONTALLEGRO E N T E P A R C O P O R T O F I N O  
BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 568  
IT1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME  
ENTE  
ENTELLA  
PROVINCIA DI GENOVA  
IT1333307 PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA  
– VAL PETRONIO  
PROVINCIA DI GENOVA  
IT1333308 PUNTA MANARA PROVINCIA DI GENOVA  
IT1333316 ROCCHE DI S. ANNA – VALLE DEL  
FICO  
PROVINCIA DI GENOVA  
IT1342806 M. VERRUGA – M. ZENONE –  
ROCCAGRANDE – M. PU  
REGIONE LIGURIA  
IT1342813 RIO BORSA – T. VARA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1342824 RIO DI COLLA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1342907 M. ANTESSIO – CHIUSOLA P R O V I N C I A D E L L A SPEZIA  
IT1342908 MONTE GOTTERO – PASSO DEL  
LUPO  
PROVINCIA DELLA SPEZIA  
IT1343412 DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCAMOLA  
REGIONE LIGURIA  
IT1343415 GUAITAROLA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1343419 M. SERRO P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1343425 RIO DI AGNOLA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1343502 PARCO DELLA MAGRA – VARA E N T E P A R C O  
MONTEMARCELLO MAGRA  
IT1343511 M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M.  
DRAGNONE  
PROVINCIA DELLA SPEZIA  
IT1343518 GRUZZA DI VEPPA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1343520 ZONA CARSICA CASSANA P R O V I N C I A D E L L A SPEZIA  
IT1343526 TORRENTE MANGIA P R O V I N C I A DELLA SPEZIA  
IT1344210 PUNTA MESCO E N T E P A R C O NAZIONALE  
DELLE CINQUE TERRE  
IT1344216 COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA P R O V I N C I A D E L L A S P E Z I A  
IT1344321 ZONA CARSICA PIGNONE P R O V I N C I A D E L L A SPEZIA  
IT1344323 COSTA RIOMAGGIORE –  
MONTEROSSO  
ENTE PARCO NAZIONALE  
DELLE CINQUE TERRE  
IT1344422 BRINA E NUDA DI PONZANO P R O V I N C I A D E L L A SPEZIA  
IT1345005 PORTOVENERE – RIOMAGGIORE –  
S.BENEDETTO  
ENTE PARCO NAZIONALE  
CINQUE TERRE / COMUNE DI  
PORTOVENERE  
IT1345101 PIANA DEL MAGRA E N T E P A R C O

MONTEMARCELLO MAGRA  
IT1345103 ISOLE TINO-TINETTO COMUNE DI PORTOVENERE  
IT1345104 ISOLA PALMARIA C O M U N E DI PORTOVENERE  
IT1345109 MONTEMARCELLO E N T E P A R C O  
MONTEMARCELLO MAGRA  
IT1345114 COSTA DI MARALUNGA E N T E P A R C O  
MONTEMARCELLO MAGRA  
IT1315670 FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA  
– CAPO MIMOSA  
REGIONE LIGURIA  
IT1315971 FONDALI PORTO MAURIZIO – S.  
LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI  
REGIONE LIGURIA  
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte Anno XL - N. 13 | 15.7.2009 - pag. 569  
IT1315972 FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1315973 FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA  
S. MARTINO  
REGIONE LIGURIA  
IT1316175 FONDALI CAPO MORTOLA – SAN  
GAETANO  
UNIVERSITA' DI GENOVA  
IT1316274 FONDALI S. REMO - ARZIGLIA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1322470 FONDALI VARAZZE - ALBISOLA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1323271 FONDALI NOLI - BERGEGGI C O M U N E D I B E R G E G G I  
IT1324172 FONDALI FINALE LIGURE R E G I O N E L I G U R I A  
IT1324973 FONDALI LOANO - ALBENGA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1324974 FONDALI S. CROCE - GALLINARA -  
CAPO LENA  
REGIONE LIGURIA  
IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO R E G I O N E L I G U R I A  
IT1332477 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1332575 FONDALI NERVI - SORI R E G I O N E L I G U R I A  
IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI R E G I O N E L I G U R I A  
IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO R E G I O N E L I G U R I A  
IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO C O N S O R Z I O GESTIONE AREA  
MARINA PROTETTA DI  
PORTOFINO  
IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA  
IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA R E G I O N E L I G U R I A  
IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI R E G I O N E L I G U R I A  
IT1343474 FONDALI PUNTA APICCHI R E G I O N E L I G U R I A  
IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO  
MAGGIORE  
PARCO NAZIONALE CINQUE  
TERRE  
IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO R E G I O N E L I G U R I A  
IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO R E G I O N E L I G U R I A  
IT1344273 FONDALI ANZO R E G I O N E L I G U R I A  
Zone di Protezione Speciale  
CODICE ZPS NOME ZPS ENTE GESTORE  
IT1313776 PIANCAVALLO ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1314677 SACCARELLO -

GARLENDÀ

ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1314678 SCIORELLA ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1314679 TORAGGIO -

GERBONTE

ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1315380 TESTA D'ALPE - ALTO ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1315481 CEPPO - TOMENA ENTE PARCO ALPI

LIGURI

IT1331578 BEIGUA - TURCHINO ENTE PARCO BEIGUA

BOLLETTINO UFFICIALE Anno XL - N. 13 DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 15.7.2009 - pag. 570

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**

### **10 LUGLIO 2009 N. 28**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

*a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 114 in data 4 novembre 2008;*

*b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 6 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 400;*

*c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 novembre 2008;*

*d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 25 giugno 2009;*

*e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2009;*

*f) la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2009.*

#### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)*

*il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, fa seguito ai provvedimenti legislativi nazionali che hanno dato attuazione alle due più importanti direttive del Consiglio europeo in materia di salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri - la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE che prevede anche l'istituzione di una rete ecologica denominata "Natura 2000". La Regione Liguria ha, perciò, ritenuto necessario adeguare la propria legislazione ai dettami della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le Regioni devono provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, attuativo della citata direttiva comunitaria del 1992.*

*Il provvedimento in discussione, quindi, in attuazione di quanto sopra, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità attraverso la disciplina essenziale degli strumenti di tutela quali le misure di conservazione, la valutazione di incidenza ed i piani di gestione, applicabili anche ai Siti di importanza comunitaria (SIC) marini, nelle more della normativa statale in materia. Individua, inoltre, gli enti gestori dei SIC e delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti sul territorio ligure.*

*In particolare, l'articolato del disegno di legge ha previsto:*

- l'istituzione di una rete ecologica regionale;*
- la formazione e l'approvazione di misure di conservazione che, comprendendo tutti i parametri ecologici necessari ad assicurare le esigenze ambientali dei tipi di habitat naturali e delle varie specie, ne garantiscano il loro stato di conservazione soddisfacente;*

- le procedure relative alla formazione ed approvazione dei Piani di gestione. Questi dovranno essere assunti, dall'ente di gestione, soltanto nel caso in cui le misure di conservazione non siano ritenute, da parte della Giunta regionale, sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE;
- l'istituto della valutazione di incidenza che dà attuazione al principio in base al quale, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di rete "Natura 2000". Vengono, inoltre, individuati i casi in cui tale valutazione spetta alla Regione e specificati gli enti gestori di detta rete;
- l'istituzione dell'Osservatorio regionale della biodiversità, preposto alla raccolta ed alla organizzazione dei dati relativi allo stato di conservazione delle varietà della flora e della fauna ligure, attraverso la gestione di banche dati costituenti il sistema informativo regionale della biodiversità;
- la disciplina dei prelievi delle specie protette solo per motivi strettamente scientifici e didattici;
- una serie di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza ambientale, ai trasgressori delle disposizioni della legge stessa.

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati approvati, inoltre, alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale e dal sottoscritto; tali emendamenti hanno tenuto conto sia di alcune osservazioni sollevate dal Consiglio delle Autonomie Locali sia di altre indicazioni scaturite in sede di audizioni.

Il testo licenziato dalla Commissione è, quindi, stato approvato con la maggioranza qualificata prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge oggi in discussione possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di permettere alla nostra Regione di dotarsi di norme che mirino al mantenimento dell'integrità degli ecosistemi e degli habitat naturali del territorio e del mare della Liguria, già fortemente sottoposti a molteplici fattori di pressione antropica che rischiano di minare e limitare la sopravvivenza di diverse specie animali e vegetali, impoverendo irreparabilmente la biodiversità delle nostre zone.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Pur predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, il presente provvedimento ci vede fortemente contrari a causa dei contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

In particolare, rileviamo che il presente disegno di legge ha un'impostazione fortemente impositiva nei confronti degli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province. Infatti, la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da non prevedere alcun momento partecipativo da parte dei soggetti gestori.

A ciò si accompagna la formulazione spesso eccessivamente astratta e di difficile applicazione/interpretazione, che darà, a nostro avviso, adito a problemi nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale.

Ricordiamo, tra le altre, la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologica e trae ispirazione dai vincoli che la componente "verde" impone alla Giunta Burlando.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, che pure è stato predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, presenta, a nostro avviso, tratti fortemente ideologici, restrittivi e ultranei.

Invero, vengono previste disposizioni e procedimenti non solo restrittivi ma concretamente inattuabili.

Si tratta di norme che pongono paletti e limitazioni ulteriori a danno delle persone che vivono il territorio e che sul territorio intendono rimanere e che contribuisce a togliere un altro pezzetto di libertà a coloro che, proprio aderire ad uno stile di vita più libero e in armonia con la natura hanno scelto di vivere l'entroterra. E, a tratti, rivela aspetti che mancano di buonsenso, contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

Inoltre, a nostro avviso e come rilevato anche dal CAL in sede di espresse del parere ai sensi della legge regionale 13/2006 e dell'articolo 132 del Regolamento Interno, il presente provvedimento grava gli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province, con misure fortemente impositive, né la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da prevedere un qualche momento partecipativo da parte dei detti soggetti gestori.

*Ancora. La formulazione è sovente poco chiara e darà, a nostro avviso, adito a problemi nell'interpretazione e nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale. Inoltre, rimarchiamo la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologico e determinato dai vincoli che la componente "verde" ha imposto, ancora una volta, alla Giunta Burlando.*

*Infine, sottolineiamo come, anche in questo provvedimento legislativo, non è stato stanziato un idoneo contributo, che porterà alla probabile inattività della norma in questione.*

*Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;
- La direttiva 92/43/CEE è pubblica nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992;
- La direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979;
- La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.

*Nota all'articolo 5*

- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 è pubblicata nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2002.

*Nota all'articolo 7*

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..

*Note all'articolo 8*

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.;

- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1.

*Nota all'articolo 14*

- La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.

*Nota all'articolo 15*

- La legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 è pubblicato nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

*Note all'articolo 16*

- La legge 5 agosto 1981, n. 503 è pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 11 settembre 1981, n. 250;
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 è pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1992, n. 44;
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.;
- Il regolamento CEE n. 3626/82 è pubblicato nella G.U.C.E. L 384 del 31 dicembre 1982.

*Note all'articolo 17*

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;
- La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.